

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di ottobre 2021. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

<b>Bonus idrico – Articolo 1, commi da 61 a 65, della L. n. 178/2020 - Decreto attuativo Unito ....</b>	<b>3</b>
<b>Riscossione – Modello F24 - Accollo del debito d'imposta altrui - attivazione del codice identificativo "80" .....</b>	<b>4</b>
<b>Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica – Approvazione modello di comunicazione - Articolo 1, commi da 200 a 202, della L. n. 160/2019 .....</b>	<b>5</b>
<b>Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", prevista dall'articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010 .....</b>	<b>5</b>
<b>Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 30-bis del D.L. n. 73/2021 .....</b>	<b>7</b>
<b>Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell'articolo 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021 .....</b>	<b>10</b>
<b>Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.....</b>	<b>11</b>
<b>Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione di cui all'articolo 9-quater del D.L. n. 137/2020.....</b>	<b>16</b>



<b>Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021 .....</b>	<b>16</b>
<b>Riscossione – Modello F24 – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età. Articolo 64, comma 7, del D.L. n.73/2021 .....</b>	<b>17</b>
<b>Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.....</b>	<b>18</b>
<b>Dichiarazioni d'intento - Modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).....</b>	<b>18</b>
<b>Credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992. Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 67-bis del D.L. n. 73/2021.....</b>	<b>20</b>



## **Bonus idrico – Articolo 1, commi da 61 a 65, della L. n. 178/2020 - Decreto attuativo Unito**

Con Decreto 27 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021, il Ministro della transizione ecologica ha individuato i soggetti beneficiari e definito i criteri per l'ammissione al bonus idrico introdotto dall'articolo 1, commi da 61 al 65, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

L'articolo 1 del Decreto in esame prevede che il bonus idrico è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto in esame, possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento registrati alla data della presentazione dell'istanza.

Il successivo articolo 3, al comma 2, prevede che sono ammissibili al beneficio le spese sostenute per:

- a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Così come previsto dall'articolo 4 del Decreto in esame, il bonus idrico può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta; non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell'ISEE.

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 4, i bonus idrici sono emessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze che vanno presentate registrandosi su una applicazione web, denominata "Piattaforma bonus idrico" (di seguito "Piattaforma") accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della transizione ecologica.

All'istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, accompagnata da documentazione del

venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma”.

Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili fissate in 20 milioni di euro per l’anno 2021.

## **Riscossione – Modello F24 - Accollo del debito d’imposta altrui - attivazione del codice identificativo “80”**

Con Risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha attivato il codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24 nel caso di accollo del debito d’imposta altrui.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 124/2019 dispone che chiunque si accoli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti;
- i successivi commi 2 e 3 del citato articolo 1 specificano che, per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante e che i versamenti effettuati in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 244683 del 24 settembre 2021 sono state disciplinate le modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante.

In particolare, nel punto 2 del richiamato Provvedimento è previsto che:

- chiunque si accoli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento;
- la delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante;
- in sede di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
  - nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
  - nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.

Tanto premesso, con l’esaminata Risoluzione è istituito il seguente codice identificativo:

- **“80” denominato – “Accollante del debito di imposta”.**



Il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “*Contribuente*” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Le istruzioni di cui all’esaminata Risoluzione si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.

## **Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica – Approvazione modello di comunicazione - Articolo 1, commi da 200 a 202, della L. n. 160/2019**

Con l’articolo 1, comma 1, del Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021 è stato approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui ai commi 200, 201 e 202, dell’articolo 1, della L. n. 160/2019.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC agli indirizzi pec del MISE indicati nel Decreto direttoriale in commento (comma 3).

Ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 1 in esame, il modello di comunicazione:

- con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021;
- con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d’imposta agevolabili successivi, va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Il successivo comma 5 precisa che l’invio del modello di comunicazione approvato con l’esaminato Decreto direttoriale non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta avendo la mera finalità di informare il MISE sull’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in parola.

## **Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, prevista dall’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010**

Con Provvedimento 7 ottobre 2021, n. prot. 257775/2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 dell’articolo 1 della L. n. 190/2014 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.



Il punto 1 dell'esaminato Provvedimento prevede che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti, soggetti passivi ai fini IVA, le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse, i corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi e le operazioni transfrontaliere comunicate dal contribuente, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 127/2015, e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, previste dall'articolo 21-*bis* del D.L. n. 78/2010.

In particolare, specifica il Documento di prassi, vengono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, in relazione a ciascun trimestre di riferimento, risultano emesse fatture elettroniche o memorizzati e trasmessi corrispettivi telematici o comunicate operazioni transfrontaliere e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. Ciò al fine di consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Ai sensi del successivo punto 1.2 sono rese disponibili ai contribuenti le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- e) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Il punto 2 del Provvedimento esaminato prevede che l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti.

Ai sensi del successivo punto 2.2 la stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili da parte del contribuente anche all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA" dove sono resi disponibili i seguenti dati:

- a) numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- b) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti;
- c) dati relativi al flusso di trasmissione;
- d) dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente.

Il punto 3 indica le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.



Così come disposto dal punto 5 del Documento in esame il contribuente può regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

### **Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 30-bis del D.L. n. 73/2021**

Con Provvedimento 13 ottobre 2021, n. prot. 268440/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 14 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 30-bis del D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021.

Come noto la disposizione normativa richiamata ha esteso l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021 e all'articolo 1, commi da 5 a 13, del D.L. n. 73/2021, anche ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.73/2021, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a dieci milioni di euro e fino a quindici milioni di euro.

Il punto 1 del Provvedimento in esame contiene l'elenco delle informazioni che devono essere riportate nell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

In particolare, oltre ai dati anagrafici, l'istanza deve contenere:

- l'indicazione che i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 sono superiori a dieci milioni di euro e fino a quindici milioni di euro;
- una sezione contenente i requisiti per chi intende usufruire dei contributi di cui alla lettera a) del comma 30-bis del D.L. n. 73/2021:
  1. l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019;
  2. l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020;
  3. l'indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- una sezione contenente i requisiti per chi intende usufruire del contributo di cui alle lettere b) o c) del comma 30-bis del D.L. n. 73/2021:



1. l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
  2. l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021;
- la scelta, irrevocabile, se utilizzare l'importo complessivo dei contributi come credito d'imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
  - l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente i contributi;
  - il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
  - la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.

Ai sensi del punto 1. 2 del Provvedimento in esame l'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni rese dal richiedente, e dagli altri soggetti con cui si trovi in un'eventuale situazione di controllo, relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

Al riguardo viene previsto che, nel caso in cui con i contributi oggetto dell'esaminato provvedimento risultassero superati i predetti limiti, nell'istanza è indicato l'importo dei contributi richiesti, rideterminati ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.

Il successivo punto 2 del Documento di prassi in commento illustra le modalità di predisposizione dell'istanza per il riconoscimento e calcolo del contributo a fondo perduto.

In particolare, viene approvato il modello "*Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto "decreto Sostegni e Sostegni-bis"*" (di seguito anche "Istanza") con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del successivo punto 2.4 l'ammontare del contributo è determinato come segue.

Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, compilando solo la prima sezione dei requisiti contenuta nell'Istanza, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 20 per cento, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti

diversi dalle persone fisiche). In tal caso sarà erogato anche il contributo di cui ai commi 1-3 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019:

- nel caso in cui la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- nel caso in cui la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti negativa, a tale differenza si applicherà la percentuale del 20 per cento, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore.

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA nel corso del 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021, e che richiedono anche il contributo di cui al punto precedente, compilando entrambe le sezioni dei requisiti contenute nell'Istanza, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 20 per cento. In tal caso non verrà riconosciuto il contributo di cui ai commi 1-3 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021.

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA

Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021, e che non richiedono il contributo di cui al punto 1, compilando solo la seconda sezione dei requisiti contenuta nell'Istanza, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 30 per cento.

In ogni caso l'importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può superare 150.000 euro.

Nel punto 3 del Provvedimento in commento vengono illustrate le modalità e i termini di trasmissione dell'istanza.



In particolare, la trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Come specificato nel punto 3.3., la trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021.

Nel periodo innanzi indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. È inoltre possibile presentare una rinuncia (punto 3.4) all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.

Successivamente all'invio dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate effettua dei controlli sulle informazioni in essa contenute e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento dei contributi, ovvero il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come crediti d'imposta.

Nell'ipotesi in cui si eserciti tale scelta, i crediti di imposta in parola saranno utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Nel punto 5 del Documento in esame vengono disciplinate le attività di controllo espletate dall'Amministrazione finanziaria, sia prima di erogare il contributo, per valutare l'esattezza e la coerenza dei dati inseriti nell'istanza con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, sia successivamente all'erogazione.

Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte dei contributi non spettanti, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della L. n. 311/2004.

Il soggetto che ha percepito i contributi in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente i contributi ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

### **Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell'articolo 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021**

Con Provvedimento 18 ottobre 2021, n. prot. 275852/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 19 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di perfezionamento

ed efficacia della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021.

Il punto 2.1 del Provvedimento in esame prevede che, in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 41/2021, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 2 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

Ai sensi del successivo punto 2.2., l'efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

A tal fine, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione presentano l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, del D.L. n. 41/2021 entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

### **Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

Con Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021, sono state emanate misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Segnaliamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

#### *Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio (articolo 1)*

L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 146/2021 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020; la nuova versione della norma citata prevede ora che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, all'articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all'articolo 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato D.L. n. 119/2018, entro il 30 novembre 2021.



*Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (articolo 2)*

L'articolo 2 del D.L. 146/2021 ha previsto che, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.

*Estensione della rateazione per i piani di dilazione (articolo 3)*

L'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge in esame ha apportato modifiche all'articolo 68, comma 2-ter, del D.L. n. 18/2020 estendendo da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020.

Il comma 2 dell'articolo 3 in esame ha previsto che i debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021), siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020 è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni dell'anzidetto comma 1 dell'esaminato art. 3.

Ai sensi del successivo comma 3, con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione in parola:

- a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente Decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
- b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999.

*Disposizioni urgenti in materia fiscale (articolo 5)*

L'articolo 5, comma 7, del D.L. 146/2021 ha disposto che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021), hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.



Ai sensi del successivo comma 8 la procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 è riservata ai soggetti che nei periodi di imposta ivi indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito di imposta in argomento.

La nuova disposizione normativa prevede, altresì, che la procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito di imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito di imposta.

In tale ultima ipotesi, i soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti allorquando gli Uffici, nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, dopo la comunicazione di cui al successivo comma 9, accertino condotte fraudolente.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 del D.L. n. 146/2021 in esame, i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta in parola devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi di imposta di maturazione del credito per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

La disposizione esaminata demanda, quindi, ad un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 31 maggio 2022, la definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura di riversamento.

Il successivo comma 10 stabilisce che:

- l'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022;
- il predetto versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024;
- in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.



- il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 5 in esame, la procedura di riversamento si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

Il successivo comma 12, esclude l'utilizzo della procedura di riversamento nel caso in cui l'utilizzo in compensazione di detti crediti sia stato già accertato con un atto di recupero, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021).

Inoltre, nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.

### *Semplificazione della disciplina del patent box (articolo 6)*

L'articolo 6, comma 1, del D.L. n.146/2021 prevede che i soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione della disposizione normativa in esame che ha apportato modifiche alla disciplina del cd. patent box.

Il medesimo comma stabilisce, altresì, che l'opzione ha durata per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

Ai sensi del successivo comma 2, i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto in esame stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico



giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa, sono maggiorati del 90 per cento.

Le modalità di esercizio dell'opzione in parola saranno definite con apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il successivo comma 4 prevede che le anzidette disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni indicati al comma 3.

Il comma 5 dell'articolo 6 del D.L. n. 146/2021 analizzato specifica che l'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al D.Lgs. n. 446/1997.

Ai sensi del successivo comma 6, i soggetti che intendono beneficiare della prevista maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali:

- indicano le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- danno comunicazione del possesso dell'anzidetta documentazione alla stessa Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficiano dell'agevolazione.

In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

Il comma 7 dell'articolo 6 in esame demanda ad un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'adozione delle disposizioni attuative del presente articolo.

Il successivo comma 8 stabilisce che l'esaminata disposizione normativa si applica alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente Decreto (22 ottobre 2021).

Il comma 9 esclude l'applicabilità ai soggetti che esercitano l'opzione in parola, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019.

Ai sensi del successivo comma 10 dell'articolo 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della L. n. 190/2014, e l'articolo 4 del D.L. n. 34/2019.



I soggetti che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della citata L. n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## **Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione di cui all'articolo 9-quater del D.L. n. 137/2020**

Con Provvedimento 27 ottobre 2021, n. prot. 291082/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale per il calcolo del contributo di cui all'articolo 9-*quater* del D.L. n. 137/2020 è pari al 100 per cento.

Pertanto, precisa l'Agenzia delle Entrate, l'importo del contributo che sarà erogato a ciascun locatore è pari all'intero ammontare spettante.

## **Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021**

Con Provvedimento del 27 ottobre 2021, n. prot. 291090/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 ottobre 2021, sono state apportate modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015, nei comuni del sisma del Centro Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), e approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, già modificato con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017, del 9 agosto 2019 e del 9 marzo 2021.

Con il Documento in commento viene aggiornato l'anzidetto modello di comunicazione, che è reso disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 28 ottobre 2021 (giorno successivo alla pubblicazione del presente Provvedimento).

A decorrere dalla predetta data, precisa l'Agenzia delle Entrate, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015, dall'articolo 18-*quater* del D.L. n. 8/2017, e dall'articolo 5 del D.L. n. 91/2017, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinunce al credito d'imposta.

## **Riscossione – Modello F24 – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore degli acquirenti di "prime case" di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età. Articolo 64, comma 7, del D.L. n.73/2021**

Con Risoluzione n. 62/E del 27 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore degli acquirenti di "prime case" di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età previsto dall'articolo 64, comma 7, del D.L. n.73/2021.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha introdotto con i commi da 6 a 10 dell'articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l'autonomia abitativa dei giovani.

In particolare, il comma 7 del citato articolo 64 del D.L. n. 73 /2021 dispone che:

- per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, è attribuito un credito di imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto;
- il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997.

Ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73/2021, il credito di imposta in parola è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, e il 30 giugno 2022.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta in parola, limitatamente all'importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo:

- **"6928" denominato "Credito d'imposta "prima casa under 36" – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021".**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "*Erario*", nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*".



Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.

## **Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni**

Con Provvedimento del 28 ottobre 2021, n. prot. 293384/2021, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2021 sono state apportate modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Provvedimento in esame sostituisce il punto 9 (rubricato “*Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere*”) del citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

La nuova disposizione prevede ora che:

- con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente Provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
- l’anzidetta comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti;
- per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui innanzi è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

## **Dichiarazioni d’intento - Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’articolo 1 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)**

Con Provvedimento del 28 ottobre 2021, n. prot. 293390/2021, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’articolo 1 della L. n.178/2020, previsto per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.



In particolare il punto 1.1 del Provvedimento in esame prevede che i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 e che trasmettono all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, dichiarazioni d'intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 746/1983.

Ai sensi del successivo punto 1.3 la valutazione del rischio è orientata, prioritariamente, alla:

- analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento trasmesse;
- valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del *plafond*.

Nel punto 2.1 del Provvedimento in commento viene previsto che, in caso di esito irregolare delle anzidette attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni di intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.

Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate invia, tramite pec, al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento invalidata e le relative motivazioni.

La comunicazione di cui innanzi riporta, oltre le anomalie riscontrate, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.

Ai sensi del successivo punto 2.3, l'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.

Il punto 3.1 del Provvedimento in esame dispone che in caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto 1.1, al contribuente è, altresì, inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni di intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.



In tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione di intento, è rilasciata una ricevuta di scarto contenente l'indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale previsti dalla legge (punto 3.2).

Ai sensi del successivo punto 3.3, l'Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l'inibizione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni di intento da parte del contribuente.

Il punto 4 del Provvedimento in commento precisa che per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

Nel punto 4.2 viene specificato che l'invalidazione della dichiarazione di intento, secondo la procedura di cui al punto 2.1, comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI).

Infine, il successivo punto 5 stabilisce che le disposizioni dell'esaminato Provvedimento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

### **Credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992. Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 67-bis del D.L. n. 73/2021**

Con Provvedimento del 29 ottobre 2021, n. prot. 295258/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 67-bis del D.L. n. 73/2021, per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992.

Con il medesimo provvedimento è stato, altresì, approvato il modello di comunicazione e relative istruzioni.

Ai sensi del punto 2.1 del Provvedimento in esame, i soggetti aventi i requisiti previsti dal D.L. n. 73/2021 per accedere all'anzidetto credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate l'importo



dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della L. n. 160/2019, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

Ai fini di cui al precedente punto, è approvato il modello di “*Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari*” (di seguito “*Comunicazione*”), con le relative istruzioni (punto 2.2.).

Il successivo punto 3 del Documento di prassi in commento precisa che la *Comunicazione* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998; la stessa può essere inviata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

Nel medesimo periodo di cui sopra è possibile inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, ovvero presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo dovuto nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, indicato nella *Comunicazione*, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022.

Infine, il punto 5 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997, con la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

